

STATUTO

**FEAT IMPRESA SOCIALE
S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA ANTON GIULIO
BARRILI 17

Numero REA: MI - 2618939

Codice fiscale: 11674340960

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2022 - Statuto completo	2
--	---

-----STATUTO-----	
DENOMINAZIONE-----	ALLEGATO "B"
1) Nel rispetto ed in osservanza del DLGS 3 luglio 2017 n. 112 e delle vigenti disposizioni di legge tra le quali quelle appresso citate, è costi- tuita una impresa sociale nella forma giuridica di società a responsabi- lità limitata denominata: -----	AL N. 3398 REP. N-2062 RACC.
-----FEAT IMPRESA SOCIALE S.R.L.-----	
di seguito anche denominata "Impresa Sociale" o "società". -----	
All'Impresa Sociale si applicano, in quanto compatibili con le disposi- zioni del Dlgs 3 luglio 2017 n. 112, le norme del codice del Terzo setto- re di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'im- presa sociale è costituita.-----	
SCOPO-----	
2) L'impresa Sociale esercita in via stabile e principale attività d'impre- sa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, so- litaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione respon- sabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavo- ratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività.-----	
OGGETTO-----	
3) L'Impresa Sociale ha per oggetto le seguenti attività previste, alle corrispondenti lettere, dall'art 2 del Dlgs 112/2017: -----	
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attivi-	
- 1 -	

tà culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa-----

Nello specifico, in riferimento alle sopra citate attività previste dalle lettere d) e l) del D.Lgs. 112/2017 e nei limiti delle stesse, l'impresa sociale svolge attività di formazione, progettazione e consulenza verso scuole, istituzioni, aziende e privati nell'ambito della sensibilizzazione ed educazione ai temi della responsabilità sociale, sostenibilità e cittadinanza globale, tematiche fondanti per la lotta alle disuguaglianze, l'educazione alla legalità e l'impegno per la costruzione di comunità inclusive. -----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del Dlgs 112/2017;-----

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore.-----

In particolare, secondo quanto previsto dalle lettere i) e m) del D.Lgs. 112/2017 e nei limiti delle stesse, l'impresa sociale svolge attività di ideazione e organizzazione di eventi, progetti di comunicazione e marketing della sostenibilità, compresa la gestione di campagne di raccolta fondi pubbliche e private per organizzazioni non profit, rientranti nelle previsioni di cui alla citata lettera m) dell'art. 2 del Dlgs

112/2017;-----

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;-----

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. 112/2017.-----

In riferimento alle attività previste alle lettere o) e p) del D.Lgs. 112/2017 e nei limiti delle stesse, l'impresa sociale svolge attività di promozione di un nuovo concetto etico di "Made in Italy" attento alle persone (lavoratori e consumatori), all'ambiente, al pianeta, mediante progetti di comunicazione e di marketing, sviluppo e supporto, comprese campagne di raccolta fondi pubbliche e private, a Imprese Sociali, Organizzazioni del Terzo settore titolari di filiere etiche, ove con tale termine si intende la gestione di laboratori produttivi finalizzati al reinserimento sociale di soggetti svantaggiati e/o molto svantaggiati.----

L'impresa sociale potrà altresì gestire direttamente, a tale scopo, attività manifatturiere gestite mediante l'impiego, nei termini di legge, di soggetti svantaggiati e/o molto svantaggiati nel ciclo produttivo. Tali iniziative consentiranno di riabilitare socialmente tali soggetti restituendo loro un ruolo positivo e attivo all'interno del sistema economico e sociale.-----

Sempre a tale scopo l'impresa sociale, senza superare i limiti di quanto disposto dal comma 3 del D.Lgs 112/2017, potrà organizzare diven-

tandone anche capofila se e qualora necessario, reti e filiere produttive di laboratori etici che, pur non avendo come principale finalità la gestione di laboratori produttivi finalizzati al reinserimento sociale di soggetti svantaggiati e/o molto svantaggiati, intendono aderire ad un concetto di produzione etica rispettosa delle persone, dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, dell'ambiente e del pianeta.-----

L'impresa sociale rispetta i criteri di prevalenza dei ricavi in relazione a quanto stabilito dal comma 3 del D.Lgs 112/2017 a norma del quale si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale.-----

Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge l'Impresa Sociale potrà compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali, necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e così, a titolo esemplificativo e non certo esaustivo essa potrà: acquistare e vendere beni immobili strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale; provvedere alla raccolta delle risorse finanziarie, necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, a titolo di capitale e/o di prestito in tutte le forme consentite dalla legge; organizzare, istituire, partecipare alla costituzione, assumendosi il ruolo di capofila o di semplice partner a seconda delle necessità, di associazioni temporanee di impresa, consorzi, società consortili; promuovere, istituire, sottoscrivere e partecipare più in generale a contratti di rete di imprese e filiere produttive; compiere qualunque altra operazione necessaria o utile al raggiungimento dello scopo sociale.-----

SEDE-----

4) La Società ha sede in Milano.-----

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire altrove succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici e di sopprimerli, purché non aventi carattere di sedi secondarie.-----

DURATA-----

5) La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).-----

CAPITALE SOCIALE-----

6) Il capitale sociale è di Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero).---

Il capitale sociale può essere aumentato mediante offerta di nuove partecipazioni a terzi, salvo quanto previsto ai sensi dell'articolo 2481-bis del Codice Civile.-----

L'Impresa Sociale può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e nei limiti derivanti dalla legge in tema di società a responsabilità limitata costituite sotto forma di imprese sociali.-----

I crediti derivanti ai soci da finanziamenti di questi ultimi nei confronti dell'Impresa Sociale non sono produttivi di interessi.-----

Possono essere conferiti a liberazione dell'aumento di capitale sociale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica in conformità e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.-----

ALIENAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI - ESCLUSIONE DI SOCI

7) Non sono ammessi, per alcun motivo, l'alienazione della quota a non soci e l'ammissione di nuovi soci, se non con il benestare dell'organo amministrativo nei limiti di legge e di cui appresso. -----

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo e agli altri soci con lettera raccomandata A/R, indicando il corrispettivo per la cessione della trasferenda quota.-----

I soci dell'Impresa Sociale avranno diritto di prelazione nell'acquisto, a parità di condizioni ed in proporzione alle partecipazioni possedute, da esercitarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata di cui al precedente capoverso.-----

Ove i soci non esercitino il diritto di prelazione, il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione all'alienazione della quota che determinerebbe l'ingresso in società di un nuovo socio, deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e l'Impresa Sociale deve accettare l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. -----

La valutazione dell'organo amministrativo dovrà comunque basarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di cui al D. Lgs. 112/2017, e verrà assunta previa istruttoria da svolgersi da parte del consiglio di amministrazione, in contraddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto allo scopo e all'oggetto di cui agli articoli 2) e 3) del presente statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al modello di busi-

ness della società stessa. -----

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto entro sessanta giorni dalla stessa e comunicarla all'interessato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.-----

L'esclusione dei soci può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale o dai regolamenti ovvero per la condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. -----

L'esclusione è deliberata, secondo il principio di non discriminazione, dall'assemblea dei soci con la maggioranza indicata all'art 13) del presente statuto, su iniziativa dell'Organo amministrativo che provvede alla relativa convocazione dell'assemblea medesima. -----

DECISIONI DEI SOCI-----

8) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, ivi compresa la nomina degli amministratori, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.-----

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.--

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare.-----

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci.-----

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA-----

9) L'Assemblea può essere convocata in Italia, anche fuori dalla sede sociale. Essa deve essere convocata dagli Amministratori mediante avviso spedito almeno otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero con telegramma ovvero telefax ovvero posta elettronica o anche posta elettronica certificata.-----

Nella stessa comunicazione di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.-----

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;-----

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o l'organo di controllo non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----

INTERVENTO IN ASSEMBLEA-----

10) Per il diritto di intervento in assemblea troveranno applicazione le disposizioni di legge.-----

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA-----

11) Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società, il tutto secondo quanto previsto dalla legge.-----

La delega ha effetto anche per l'eventuale seconda convocazione. -----

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA-----

12) L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove sussista, o dalla persona designata dalla maggioranza degli intervenuti.-----

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario (anche non socio), se nominato, o dal notaio.-----

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, ac-

certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.-----

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA-----

13) L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C. nonchè per l'esclusione dei soci ai sensi dell'art. 7) del presente statuto, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, salvo che in casi particolari la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze. -----

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITÀ-----

14) L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività.-----

Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa Sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.-----

Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'arti-

colo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.-----

Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.-----

Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate in modo chiaro e semplice:-----

a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei soci;-----

b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventualmente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.-----

AMMINISTRAZIONE-----

15) La società può essere amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in sede di nomina, da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.-----

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche socie ovvero indicate dagli enti giuridici soci. -----

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c., salvo diversa deliberazione dell'assemblea dei soci.-----

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il

periodo determinato dai soci al momento della nomina.-----

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. In tal caso l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica. -----

CARICHE SOCIALI-----

16) Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi provveda l'Assemblea, eleggerà, ad ogni sua rinnovazione, fra i suoi membri un Presidente, potrà eleggere un vice presidente, che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento nonché un Segretario, anche estraneo al Consiglio.-----

La carica di amministratore come pure ogni altra carica sociale deve essere ricoperta da persone che hanno, oltre ai requisiti stabiliti dalla legge, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e specificamente non devono aver subito sentenze di condanna penale per reati non colposi passate in giudicato e non essere destinatarie di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. Inoltre devono avere una comprovata esperienza lavorativa di almeno due anni nella materia inerente alla carica da assumere ovvero in alternativa aver conseguito una laurea almeno triennale in discipline economiche o giuridiche o filosofiche o teologiche, anche per titoli conseguiti all'estero. In-

fine non devono avere interessi in conflitto con quelli dell'impresa sociale. -----

ADUNANZE DEL CONSIGLIO-----

17) La convocazione del consiglio avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori e all'organo di controllo, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. ---

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza e/o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:-----

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.-----

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo. -----

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO-----

18) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede solo nell'ipotesi che i membri del Consiglio siano più di due.-----

RIMBORSO SPESE ED EMOLUMENTO DEGLI AMMINISTRATORI
E DELLE ALTRE CARICHE SOCIALI-----

19) Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.-----

E' ammessa la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, il tutto in conformità all'art 3 del Dlgs 112/2017.-----

POTERI DEGLI AMMINISTRATORI-----

20) L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione se nominato hanno tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvi i limiti di legge. -----

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.-----

DELEGA POTERI-----

21) Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, parte dei suoi

poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2475 e 2381 del codice civile. Non possono essere delegate le attribuzioni che per il disposto dei citati articoli 2475 e 2381 del codice civile o di altre disposizioni di legge non sono delegabili. -----

Qualora il Consiglio sia composto da due membri, in caso di disaccordo per la revoca del consigliere delegato si intenderanno contestualmente decaduti entrambi gli amministratori.-----

Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'amministratore unico potranno nominare direttori e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti.-----

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'-----

22) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società. -----

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. -----

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE-----

23) La società, mediante delibera dell'assemblea dei soci, nomina un organo di controllo costituito alternativamente da un sindaco unico ovvero da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi tutti i requisiti e le funzioni di legge.-----

La revisione legale dei conti è regolata dalla legge.-----

Ai sindaci e al revisore legale dei conti si applicano le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia tempo per

tempo vigente.-----

ESERCIZI SOCIALI-----

24) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Tuttavia, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e comunque nei casi in cui la legge lo consenta sussistendone tutti i presupposti dalla legge stessa richiesti, l'assemblea potrà essere convocata entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

Sono comunque fatte salve le inderogabili disposizioni di legge. -----

Il bilancio d'esercizio è redatto e depositato secondo la normativa tempo per tempo applicabile. -----

Il bilancio sociale è redatto e depositato secondo la normativa tempo per tempo applicabile.-----

RISERVA LEGALE-----

25) Salvo che la legge disponga inderogabilmente in modo diverso, dagli utili netti deve essere prelevato almeno il 5% (cinque per cento) per la costituzione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.-----

Gli utili non possono essere in alcun modo ripartiti fra le quote sociali.-

UTILI ED AVANZI DI GESTIONE-----

26) Considerata l'assenza di scopo di lucro, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 3 e dall'articolo 16 del D.lgs 112/2017, l'impresa so-

ziale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.-----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a) dell'art. 3 del detto DLGS 112/2017. -----

Il tutto comunque nel rispetto del detto art. 3 del Dlgs 112/2017. -----

RECESSO DEL SOCIO-----

27) Il socio può recedere dalla società nei soli casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge alla quale è fatto rinvio per la relativa disciplina.-----

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A/R che deve essere spedita alla Impresa Sociale entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, se diverso da una deliberazione soggetta ad iscrizione nel detto registro delle imprese.-----

La lettera deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. --

REGOLAMENTI-----

28) L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti interni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri

che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento
dell'Impresa Sociale.-----

In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approvazione
dell'Assemblea.-----

SCIoglimento-----

29) In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria
della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto il ca-
pitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o au-
mentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'ar-
ticolo 3, comma 3, lettera a) del Dlgs 112/2017, è devoluto ad altri enti
del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi
per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali di cui all'articolo
16, comma 1, del detto Dlgs 112/2017.-----

Il tutto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.-----

RINVIO-----

30) Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le
norme di legge in materia.-----

Letto e confermato.-----

Milano, 21 dicembre 2022.-----

Firmati: Caterina Micolano - LUDOVICO BETTONI.-----

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto
cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso
Registro Imprese.
Samarate, ventidue dicembre duemilaventidue.
Firmato digitalmente dal Notaio LUDOVICO BETTONI